

## Comitât – Odbor – Komitat – Comitato 482

c/o “Informazione Friulana” soc. coop.

V. Volturmo, 29 33100 Udin

Telef.: 0432 530614 Fax.: 0432 530801 D.p.e.: com482@libero.it

\*\*\*

### Comitato 482: perché diciamo no a questo Statuto regionale

Alla c. a. del Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Illy  
del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Alessandro Tesini  
dei Gruppi consiliari del Friuli Venezia Giulia

e p. c. agli organi d'informazione

Le sottoscritte realtà associative aderenti al Comitato 482 esprimono la loro contrarietà al testo della proposta di legge relativa alla riscrittura dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia approvata il 2 febbraio scorso dal Consiglio regionale. Dopo aver esaminato il testo emerso dal voto consiliare, abbiamo dovuto constatare con amarezza che le nostre richieste sono state disattese. La riscrittura dello Statuto avrebbe dovuto essere un'occasione per permettere al Friuli Venezia Giulia di fare un deciso passo avanti anche nel campo dei diritti linguistici, purtroppo così non è stato.

Il testo approvato contiene più di un aspetto contestato dai nostri aderenti, ma nelle nostre valutazioni ci limiteremo all'aspetto dei diritti linguistici, perché di questo si occupa il Comitato 482.

Già durante la campagna elettorale per le elezioni regionali del 2003 avevamo presentato un documento intitolato “*Per i diritti linguistici in Friuli Venezia Giulia*” cui avevano garantito il loro appoggio anche i rappresentanti dell'attuale maggioranza regionale. In tale documento vi erano delle richieste precise anche per quanto riguarda la riscrittura dello Statuto di autonomia. Dal testo approvato dal Consiglio regionale risulta che l'impegno assunto in campagna elettorale non è stato rispettato. Non possiamo far finta di nulla e lo ricorderemo ai cittadini di questa regione in tutte le sedi opportune. Aggiungiamo inoltre che le nostre richieste erano state ribadite sia durante i lavori della Convenzione regionale, sia in momenti successivi dell'iter di approvazione del nuovo Statuto.

Abbondano le dichiarazioni ufficiali di esponenti dell'attuale maggioranza che parlano delle diverse comunità linguistiche del Friuli Venezia Giulia come di un elemento fondante della nostra regione e della sua autonomia. Se un elemento è ritenuto davvero fondante ne dovremmo trovare traccia in ogni sezione dell'articolato, quale è invece lo spazio che le diverse comunità linguistiche del Friuli Venezia Giulia trovano nello Statuto approvato dal Consiglio regionale? Nemmeno un articolo tutto per loro! È evidente che o diamo al termine fondante un'interpretazione alquanto differente, oppure c'è un'evidente discrepanza tra il dire e il fare.

I diritti linguistici non sono, come qualcuno vorrebbe far credere, il vezzo di pochi esaltati o materia per il tempo libero, ma fanno parte a pieno titolo dei diritti umani e come tali vanno riconosciuti e garantiti. Il mancato rispetto dei diritti linguistici non ha certo il richiamo mediatico che possono avere torture o violenze di altro genere, ma rimane comunque una violazione dei diritti umani.

I diritti linguistici, come gli altri diritti umani, sono tanto individuali quanto collettivi. La Costituzione della Repubblica italiana lo testimonia pienamente (art. 2): “*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*” E, nel caso qualcuno scordasse che tra i diritti umani vi sono anche quelli linguistici, specifica che (art. 6): “*La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.*” Dove, nello Statuto approvato dal Consiglio regionale, si dichiara che la Regione “*riconosce e garantisce*” o anche solo “*tutela*” i diritti linguistici dei cittadini friulani, sloveni e germanici del Friuli Venezia Giulia? Il comma 2 dell'articolo 5 dice solo che “*La Regione riconosce e tutela con propri atti i*

*diritti di quanti appartengono alla minoranza nazionale slovena e promuove altresì la lingua friulana, la lingua slovena e la lingua tedesca.*” Questa stesura rappresenta un passo indietro sia rispetto alla Costituzione della Repubblica, sia rispetto a quanto previsto dalle leggi statali 482/’99 e 38/’01. Innanzi tutto non si parla, contrariamente alla Costituzione, di diritti che si riferiscono alle minoranze linguistiche, intese come comunità. Potrebbe sembrare che lo si faccia per gli sloveni, ma la formulazione è troppo ambigua per essere davvero efficace. Non parliamo poi di friulani e germanici... per loro non ci sono né riconoscimenti, né tutele, ma solo promozioni, neanche si trattasse di merci da vendere. Senza considerare che in realtà non si può parlare di friulani e di germanici per il semplice fatto che per lo Statuto nemmeno esistono: si parla sì di lingua friulana e di lingua tedesca, ma senza che vi sia riferimento alle comunità che di tali lingue si servono. Insomma per friulani e germanici non esistono diritti né individuali, né tantomeno collettivi.

A questa riflessione ne segue immediatamente un’altra relativa alla diversità di trattamento tra sloveni da un lato e friulani e germanici dall’altro. Tralasciamo qui la questione del significato ricoperto dal termine “nazionale” che molti evidentemente ancora confondono con “statale”. Va tuttavia ricordato che durante la recente visita nella nostra regione dei delegati del Comitato europeo incaricato di verificare l’applicazione della “*Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali*” nessuno, nemmeno tra i rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale, ha sollevato la questione. Un Comitato europeo che si occupa di “*minoranze nazionali*” ha incontrato i rappresentanti friulani, sloveni e germanici senza distinzione alcuna, invece a Trieste c’è ancora chi fa queste distinzioni, o dobbiamo chiamarle discriminazioni? Distinzioni che, per altro, non trovano traccia e nemmeno giustificazione alcuna né nella Costituzione della Repubblica italiana, né nella legge statale 482/’99. Che la comunità slovena possa contare su una legge di tutela specifica (38/’01) non altera minimamente questo quadro, anche perché in tale legge si parla di comunità linguistica e non nazionale. Quali sono dunque le ragioni di questa distinzione? A chi giova tutto ciò? Noi possiamo solo dire a chi non giova: ai friulani, ai germanici e agli sloveni.

Se proprio si doveva innovare rispetto alla legge 482/99, e non al ribasso, si sarebbe potuto fare riferimento al romanés, la lingua dei Rom e dei Sinti, comunità presente nella nostra regione da molti secoli. Sarebbe stata una dimostrazione di grande democrazia e apertura ricordare anche questa componente regionale. Il Comitato 482 non aveva avanzato questa richiesta, e di ciò facciamo pubblica ammenda, ma evidentemente nessuno ci ha pensato nemmeno in Regione.

Per tutte queste ragioni diciamo no a questo Statuto regionale. Per tutte queste ragioni ci batteremo affinché il testo sia corretto in sede parlamentare. Per tutte queste ragioni chiederemo al Comitato consultivo europeo per la “*Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali*” di considerare anche questi elementi durante la stesura del proprio rapporto sull’applicazione della Convenzione sul territorio dello Stato italiano.

il portavoce del Comitât / Odbor / Komitat / Comitato 482  
Carlo Puppo